

Acc. A

Schema costituzione  
FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2018

FONTE	DESCRIZIONE	Valore
<b>RISORSE STABILI</b>		
Art. 67 comma 1	Importo unico consolidato anno 2017 - al netto P.O. per enti con dirigenza	59.602,63
Art. 67 comma 2 lett. a)	Incremento € 83,20 per ogni dip. In servizio al 31/12/2015 - SOLO DAL 2019	0,00
Art. 67 comma 2 lett. b)	Differenziali PEO sul personale in essere al 1/3/2018	937,84
Art. 67 comma 2 lett. c)	Retribuzioni di anzianità ed assegni ad personam del personale cessato l'anno precedente	639,99
Art. 67 comma 2 lett. d)	Risorse riassorbite ex art. 2 co. 3 D.Lgs 165/2001	0,00
Art. 67 comma 2 lett. e)	Incremento per processi associativi e delega di funzioni con trasferimento di personale	0,00
Art. 67 comma 2 lett. f)	solo per Regioni	0,00
Art. 67 comma 2 lett. g)	Incremento per riduzione stabile fondo lavoro straordinario	0,00
Art. 67 comma 2 lett. h)	Incremento per riorganizzazioni con aumento di dotazione organica	0,00
	<b>TOTALE RISORSE STABILI</b>	<b>61.180,46</b>
<b>INCREMENTI VARIABILI</b>		
Art. 67 comma 3 lett. a)	Legge 449/1997, sponsorizzazioni, servizi conto terzi	0,00
Art. 67 comma 3 lett. b)	Piani di razionalizzazione	
Art. 67 comma 3 lett. c)	Risorse da specifiche disposizioni di legge (funzioni tecniche, ICI, avvocatura, ecc.)	
Art. 67 comma 3 lett. d)	Ratei di importi RIA su cessazioni in corso di anno precedente	53,41
Art. 67 comma 3 lett. e)	Risparmi da utilizzo straordinari	0,00
Art. 67 comma 3 lett. f)	Rimborso spese notificazione atti dell'amministrazione finanziaria	
Art. 67 comma 3 lett. g)	Personale case da gioco	
Art. 67 comma 3 lett. h)	Incremento max 1,2% monte salari 1997	
Art. 67 comma 3 lett. i)	Incremento per obiettivi del Piano performance	
Art. 67 comma 3 lett. j)	Incremento risorse a seguito di sperimentazione ex art. 23 co. 4 D Lgs 75/2017	
Art. 67 comma 3 lett. k)	Quote per trasferimento personale in corso di anno a seguito di delega di funzioni	
Art. 68 comma 1	Residui anni precedenti di risorse stabili	
	<b>TOTALE INCREMENTI VARIABILI</b>	<b>53,41</b>

<b>TOTALE</b>	<b>61233,87</b>
---------------	-----------------

<b>RIDUZIONE PER SUPERAMENTO 2016</b>	<b>693,40</b>
<b>TOTALE FONDO 2018</b>	<b>60540,47</b>
<b>DI CUI RISORSE NEUTRE (Differenziali PEO sul personale in essere al 1/3/2018)</b>	<b>937,84</b>

**FONDO POSIZIONI ORGANIZZATIVE E RISULTATO** 32278,68

**TOTALE SALARIO ACCESSORIO EX ART. 67 COMMA 7 CCNL 2016-2018** 92819,15




M  
A

Dott. Giulio De Filippis

Revisore Comune di Forino (AV)

trasmesso via e-mail all'indirizzo:

ragioneria@comune.forino.av.it



VERBALE N. 7 del 14/12/2018

PARERE SULLA DETERMINAZIONE DEL FONDO RISORSE DECENTRATE IN  
APPLICAZIONE DEL CCNL 21/05/2018.

Il sottoscritto Giulio De Filippis, revisore del Comune di Forino (AV), nominato con Delibera Consiliare n. 17 del 15/09/2018,

Ricevuta, dal responsabile finanziario dell'Ente, il giorno 13/12/2018 (VIA MAIL) la richiesta di esprimere un parere circa la determinazione del responsabile del servizio finanziario Dott. Gianluca Forgiione concernente la costituzione del fondo per le risorse decentrate anno 2018.

Il Revisore procede all'esamina della normativa e della documentazione.

L'art. 5, comma 3, del CCNL 01.04.1999, così come sostituito dall'art. 4 del C.C.N.L. 22.01.2004, demanda al Revisore il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione decentrata.

L'art. 40 bis del comma 1 del D.Lgs. 165/2001 dispone che il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori è effettuato dal Revisore dei conti.

Il 21/05/2018 è entrato in vigore il nuovo Contratto Collettivo Nazionali Enti Locali;

In premessa si ritiene opportuno richiamare la determina RG n. 331/2017 di costituzione del fondo per l'anno 2017, e la delibera di GC n. 102/2017, corredata dal parere del Revisore, di autorizzazione del presidente della delegazione trattante alla sottoscrizione definitiva del CCDI anno 2017;


Il Revisore ritiene quindi di procedere dapprima al controllo sulle modalità di costituzione del fondo incentivante la produttività.

La costituzione del fondo per l'anno 2018, regolata dalla normativa contrattuale di seguito elencata, è inizialmente una sostanziale conferma degli istituti già utilizzati per gli anni dal 2009 in poi, che si riassumono di seguito:

- il C.C.N.L. per il personale degli Enti Locali, sottoscritto in data 1.4.1999, valido per il quadriennio 1998-2001, all'art. 15 stabilisce i criteri da osservare per la quantificazione delle somme destinate a finanziare le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività;
- il C.C.N.L. per il personale degli Enti Locali, sottoscritto in data 22.1.2004, valido per il quadriennio normativo 2002-2005, biennio economico 2002-2003, all'art. 31 definisce le modalità per la determinazione delle risorse finanziarie destinate alla incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività;
- il C.C.N.L. per il personale degli Enti Locali, sottoscritto in data 9.5.2006, valido per il biennio economico 2004-2005, all'art. 4 prevede incrementi delle risorse decentrate in presenza di determinate condizioni finanziarie;
- il C.C.N.L. per il personale degli Enti Locali, sottoscritto in data 11.4.2008, valido per il biennio economico 2006-2007, all'art. 8 prevede incrementi delle risorse decentrate in presenza di determinate condizioni finanziarie;
- il C.C.N.L. per il personale degli Enti Locali, sottoscritto in data 31.7.2009.

Gli artt. 31 e 32 del C.C.N.L. 22.01.2004 disciplinano le risorse decentrate per quanto concerne la composizione economica.

In merito alla costituzione economica del fondo delle "risorse decentrate" per l'anno 2017 rileva che: -il comma 236 della L. 208/2015 (legge di stabilità 2016), in vigore dal 1/1/2016 prevede testualmente che "Nelle more dell'adozione dei decreti legislativi attuativi degli articoli 11 e 17 della legge 7 agosto 2015, n. 124, con particolare riferimento all'omogeneizzazione del trattamento economico fondamentale e accessorio della dirigenza, tenuto conto delle esigenze di finanza pubblica, a decorrere dal 1° gennaio 2016 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno



2015 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente;

- art. 23 comma 2 del D.Lgs. 75/2017 che dispone: " Nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato....omissis

- le risorse stabili serviranno per il finanziamento degli istituti dell'indennità di comparto, delle progressioni orizzontali, posizioni organizzative;

- la costituzione del fondo riportata nell'ipotesi di accordo sottoposta al Collegio prevede una composizione del fondo che rientra nel limite delle risorse destinabili nel 2016 decurtate in ragione dell'andamento occupazionale;


Il Revisore procede quindi all'esame dei contenuti, analizzando le voci di dettaglio:

– per quanto concerne la parte stabile analizza le risorse e prende atto del percorso seguito nel corso degli anni e delle applicazioni contrattuali sopra citate;

– per quanto concerne la parte variabile le risorse sono state destinate per remunerare salario accessorio.

La definizione del fondo 2018, tenendo conto dei possibili incrementi di cui sopra, è pertanto la seguente:

RISORSE DECENTRATE ANNO 2018 - COSTITUZIONE	
RISORSE STABILI	Importo
UNICO IMPORTO CONSOLIDATO ANNO 2017	59.602,63
DIFFERENZIALE PEO	937,84
RETRIBUZIONI ANZIANITA'	639,99



TOTALE	61.180,46
<b>RISORSE VARIABILI</b>	
RATEI SU IMPORTI RIA SU CESSAZIONI IN CORSO	53,41
TOTALE	53,41
<b>Totale complessivo</b>	<b>60.540,47</b>

**FONDO POSIZIONI ORGANIZZATIVE E DI RISULTATO € 32.278,68**

#### VERIFICATO

che il fondo per le risorse decentrate 2018, così come definito, consente di rispettare i vigenti limiti in tema di contenimento della spesa del personale per quanto concerne la conformità all'art. 1 comma 557 della legge n. 296/2006,

Il Revisore

-evidenzia come l'Ente abbia rispettato le disposizioni normative non superando l'importo del fondo 2016;

Il Collegio, tutto ciò premesso, dà atto della sostanziale correttezza dei provvedimenti sopra richiamati ed esprime il proprio parere favorevole in merito all'evoluzione del procedimento sin qui adottato.

Terminato l'esame della costituzione del fondo Il Collegio procede ora all'esame della documentazione inerente la contrattazione decentrata.

Vista l'ipotesi di contratto,

Richiamato l'art. 5, comma 3, del CCNL 01.04.1999, così come sostituito dall'art. 4 del CCNL 22.01.2004, che demanda al Collegio dei Revisori/Revisore il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione decentrata e sulle modalità di costituzione del fondo incentivante la produttività.

Verificata la copertura della spesa nel bilancio 2018.

#### CONSTATA

che sono stati adottati dall'Ente criteri generali del sistema permanente di valutazione che tengano conto dei principi indicate nel D.lgs 150/2009;



## RACCOMANDA

- di corrispondere la retribuzione di risultato al personale solo a conclusione del periodico processo di valutazione e controllo delle prestazioni e dei risultati, sia in termini generali che, soprattutto, individuali, nonché in base al livello di effettivo risultato conseguito, che non potrà prescindere da un effettivo incremento della produttività e miglioramento quali-quantitativo delle prestazioni rese dal personale e comunque nel rispetto dei principi esposti dall'art. 40 bis del D.Lgs 165/2001;
- di dare massima trasparenza alle informazioni concernenti gli atti connessi alla contrattazione integrative;

## CERTIFICA

La compatibilità degli oneri contrattuali con i vincoli di bilancio (art. 40 del D.Lgs. 165/2001) e la loro coerenza con i vincoli del C.C.N.L. (art. 40 bis, comma 1, del D.Lgs. 165/2001).

Letto, confermato, sottoscritto.

San Paolo Bel Sito li 14 Dicembre 2018

L'Organo di Revisione

Dott. Giulio De Filippis

